



COMUNE DI FIRENZUOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 4

VISTO:

- l'art. 11 della legge 9.12.98 n. 431 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 2 del 02/01/2019 “Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” modificata dalla L.R. T. n. 41/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23/06/2025 “Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L 431/98 – Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025”
- Vista la Comunicazione di Giunta del Comune di Firenzuola n. 62 del 25/09/2025, con la quale veniva stabilito lo stanziamento di fondi da parte dell'amministrazione per l'erogazione del contributo in oggetto;
- Vista la propria determinazione n. 509 del 03/11/2025;

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al 30 NOVEMBRE 2025**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti del beneficiario e condizioni di ammissibilità

Per beneficiare del contributo il richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea oppure essere cittadino di altro Stato in possesso di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o in possesso di Permesso di Soggiorno in corso di validità;
- b) essere residente nel Comune di Firenzuola;
- c) essere titolari di un contratto di locazione per uso abitativo, relativo a un immobile adibito ad abitazione principale, **corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, salvo opzione della “cedolare secca”, ai sensi dell'Art. 3 del D.lgs. 23/2011. Sarà valutata la possibilità di accogliere domande presentate da soggetti diversi dal richiedente esclusivamente in caso di particolari esigenze legate a situazioni di emergenza sociale comprovate e condivise con i Servizi Sociali; Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
 - di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
 - di edilizia residenziale agevolata;
 - appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (Abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi di pregio artistico o storico)
- d) non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Firenzuola. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti

dall'ACI (Automobil Club D'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento, come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 2/1019;

- e) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un unico immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (al massimo 3 immobili ad uso abitativo, uno per ciascuna diversa fattispecie):
 - coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- g) il valore del patrimonio mobiliare non deve essere superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle ranchiglie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
- h) il valore del patrimonio complessivo non deve superare il limite di 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE dopo averlo riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM N. 159/2013), fermo restando il rispetto del limite di ciascuna componente come fissato dai punti e) e g);
- i) essere in possesso di certificazione dalla quale risultino un valore ISEE del nucleo familiare (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM N.159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A):

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (**€ 16.033,42**) rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%.

- I requisiti (valore ISE ed incidenza) devono essere posseduti entrambi

FASCIA B):

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (**€ 16.033,42**) e l'importo di **€ 32.456,72**, aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori risulti non inferiore al 24%.

- Valore ISEE non superiore a € 16.500,00, ai sensi della L.R. 2/2019 allegato A paragrafo 2 lettera C.

- I requisiti debbono essere posseduti tutti.

Sono pertanto esclusi dal presente bando coloro che presentano una attestazione con valore ISE superiore ad € 32.456,72.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Possono partecipare al Bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il contributo sarà erogato solamente per i mesi non coperti dall'ADI.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2 - Nucleo familiare

Ai fini del presente bando per determinare il nucleo familiare di riferimento e la situazione economica, si applicano le norme del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni.

Si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia anagrafica, sono comunque considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare:

- i coniugi, tranne che in caso di separazione o divorzio;
- i minori in affidamento ad un componente del nucleo.

Art. 3 - Certificazione ISE/ISEE

I valori ISE/ISEE assunti a riferimento per il contributo sono quelli risultanti da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità, avente ad oggetto la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.

Se non ancora in possesso dell'attestazione ISEE il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di aver presentato entro la data di scadenza del bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell'ISEE, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato.

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o comunque un ISE di importo minore dell'affitto annuale, l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa le fonti di sostentamento, come da modello allegato.

In caso si dichiari di usufruire di assistenza da parte del Servizio Sociale, l'autocertificazione dovrà essere accompagnata da attestazione, rilasciata dall'Assistente Sociale.

L'erogazione del contributo è possibile anche nel caso in cui gli uffici comunali rilevino un reddito dichiarato nella DSU tale da giustificare il pagamento del canone d'affitto presente nel contratto stipulato.

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45 e dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

Art. 5. - Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nella graduatoria distinti in fascia:

FASCIA A)

COMUNE DI FIRENZUOLA

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, per l'anno 2025 (€ 16.033,42). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE risulti non inferiore al 14%;

FASCIA B)

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (€ 16.033,42) e l'importo di €. 32.456,72. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE risulti non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00- limite per l'accesso all'ERP, così come aggiornato con Delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito. All'interno delle singole fasce le domande saranno ordinate sulla base dell'incidenza CANONE-ISE in ordine decrescente (dalla più alta alla più bassa) e in subordine, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda, così come risulta dal numero di protocollo.

Art. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità ed effettuando i controlli d'ufficio sulle dichiarazioni rese.

Il Responsabile del Settore N. 4 entro il 10 Dicembre 2025 procede con propria determinazione all'approvazione della graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base ai criteri di cui all'articolo precedente.

La graduatoria approvata sarà pubblicata sul sito internet del Comune di FIRENZUOLA, all'indirizzo www.comune.firenzuola.fi.it. La pubblicazione ha valore di comunicazione all'utenza. Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma essa sarà formulata indicando il numero di protocollo della domanda.

Avverso la graduatoria definitiva, gli interessati possono proporre ricorso in opposizione, da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di 5 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria.

Art. 7 - Validità della graduatoria

La graduatoria approvata ha validità annuale ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025.

Art. 8 - Entità del contributo

Il contributo verrà erogato nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana e dall'Amministrazione Comunale.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare determinato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, e cioè:

FASCIA A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14%, fino ad un massimo di € 3.100,00;

FASCIA B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24%, fino a un massimo di € 2.325,00;

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2025 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva; il medesimo contributo ha validità fino al 31 dicembre 2025.

Se le risorse finanziarie non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande, saranno prioritariamente soddisfatti i partecipanti in Fascia "A".

Il Comune si riserva, per ciascuna fascia, di applicare riduzioni sulle quote spettanti erogando contributi in percentuale inferiore al 100%, effettuando quindi una redistribuzione delle risorse, fermo restando che comunque il contributo sarà erogato secondo il seguente ordine di priorità, fino ad esaurimento del fondo:

COMUNE DI FIRENZUOLA

- a) contributi a favore dei soggetti collocati nella graduatoria della fascia A, erogati secondo l'ordine della graduatoria stessa.
- b) contributi a favore dei soggetti collocati nella graduatoria della fascia B, erogati secondo l'ordine della graduatoria stessa, purché siano soddisfatti tutti coloro che sono inseriti nella fascia "A" per l'importo teorico loro spettante;

pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teoricamente riconosciuto.

Ai sensi dell'art.5 comma 5.3 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.851 del 23/06/2025, il contributo non potrà essere inferiore ad Euro 200,00.

Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

Nel caso si sia beneficiari di assegno di inclusione sociale (ADI) il contributo teorico spettante verrà decurtato dell'importo quota "B" riferito alla locazione.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 9 - Modalità di pagamento del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, sulla base della graduatoria definitivamente approvata e previa esibizione delle ricevute di pagamento del canone nella misura dichiarata nella domanda. A tal fine, le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2025 dovranno essere depositate entro il 31/01/2026 presso l'Ufficio Servizi Scolastici, Sportivi e Sociali del Comune.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, il Comune non procederà a solleciti e/o a richieste scritte e non verrà erogato il contributo spettante.

Nel caso in cui, dopo la presentazione delle ricevute, si accerti un canone diverso da quello dichiarato si procederà nel seguente modo:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato a sanatoria, anche parziale, della morosità medesima.

Art. 10 - Termini di presentazione della domanda

Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno 30/11/2025.

A tale fine si precisa che farà esclusivamente fede, ai fini del rispetto dei termini, la data di acquisizione al protocollo del Comune.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, non saranno prese in considerazione.

Art. 11 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

COMUNE DI FIRENZUOLA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso e le dichiarazioni devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, a pena di inammissibilità, corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e potranno essere inviate con le seguenti modalità :

- tramite accesso allo sportello telematico polifunzionale e compilazione diretta da parte del richiedente, al seguente link:
https://sportellotelematico.comune.firenzuola.fi.it/action%3Ac_d613%3Afondo.sostegno.affitti
- tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.firenzuola@postacert.toscana.it
- tramite consegna presso l'Ufficio Protocollo, negli orari di apertura.

Tutta la modulistica è reperibile sia sul sito del Comune di Firenzuola (www.comune.firenzuola.fi.it) sia presso l'Ufficio Servizi Scolastici, Sportivi e Sociali del Comune ubicato in Piazza Agnolo 15.

Art. 12 – Documentazione da allegare alla Domanda

Le Domande dovranno essere corredate da:

- Fotocopia di un documento di identità valido (carta d'identità, patente di guida, passaporto), oppure in caso di cittadini extracomunitari permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- Eventuale certificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare (se ricorre il caso di cui all'art. 3, paragrafo 3 del bando) secondo il modello allegato;
- Copia ISEE in corso di validità
- Copia contratto di locazione con allegata registrazione

Le istanze incomplete della documentazione richiesta e dettagliatamente elencata nel modulo di domanda saranno escluse.

Art. 13 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del Decreto Legislativo 109/1998 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsa dichiarazione, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia Di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte del Comune.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Firenzuola.

Art. 14 - Casi particolari

In caso di decesso del richiedente, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà liquidato agli eredi che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso e che dimostrino il loro stato con apposita certificazione.

COMUNE DI FIRENZUOLA

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 15 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, al Decreto Legislativo n. 109/1998, alla Legge Regionale Toscana n. 96/1996 e successive modificazioni, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7.6.1999, alla deliberazione della Giunta Regionale (GR) Toscana n. 402/2020, come modificata e integrata dalla Deliberazione di GR 1041/2024.

Firenzuola 03/11/2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 4
F.to Dott.ssa Ambra Franchini